

Codice A1012A

D.D. 26 febbraio 2020, n. 53

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE con sede in Torino. Provvedimenti in merito all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO N. DD-A10 53

DEL 26/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE con sede in Torino. Provvedimenti in merito all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della “ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE” con sede in Torino, via Saluzzo n. 1/A, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore ed altresì la modifica ha riguardato:

- la denominazione cambiata da “ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE” a “ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE”;
- l’art. 1 con il quale si è preso atto della modifica della sede legale da Corso Brunelleschi n. 167 a via Saluzzo 1/A sempre nel Comune di Torino;
- l’art. 12 del nuovo Statuto che ha aumentato la durata dell’organo amministrativo da 3 a 5 anni;

l’Assemblea dei soci in data 23/07/2019, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. 15836 a rogito Dott. Alessandro SCILABRA, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino 2 in data 25/07/2019 al n. 7650 serie 1 T;

a seguito di osservazioni durante la fase istruttoria (ns prot. 12165 del 21/10/2019), lo Statuto è stato nuovamente modificato come si rileva dal verbale, Rep. 15992 a rogito Dott. Alessandro SCILABRA, registrato a Torino 2 in data 22/11/2019 al n. 23856 serie 1 T;

Vista l’iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 454;

considerato che la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs n. 117/2017 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di subordinare l'iscrizione del nuovo Statuto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche della "ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE" "ENTE DEL TERZO SETTORE" abbreviabile in ETS, con sede in Torino, via Saluzzo n. 1/A., solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), sino a tale termine continuerà ad applicarsi lo Statuto nella formulazione anteriore alla modifica.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al Codice Terzo Settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)
Fto Marco Piletta

Allegato

Allegato "A" al numero 7.718 di Raccolta

STATUTO

ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE MALATTIE SANGUE", che assume la forma giuridica di Associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione" aggiungerà alla denominazione la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" abbreviabile in ETS e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Associazione ha sede legale nel comune di TORINO. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 D.lgs. 117/2017 lettere h) ed i): ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5.

2. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3. L'Associazione, in conformità allo scopo istituzionale e nei limiti della inerenza allo stesso, può svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare la raccolta e l'elaborazione di dati clinici e biologici concernenti le varie malattie ematologiche anche al fine di programmare specifici protocolli terapeutici, anche con la stipula di convenzioni con i relativi enti;
- b) promuovere studi e ricerche sulla diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie del sangue;
- c) divulgare i risultati delle attività attraverso ogni tipo di pubblicazione;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Ente, gli operatori ed organismi nazionali ed

internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) realizzare manuali inerenti la conduzione di studi e sperimentazioni anche con attenzione agli aspetti amministrativi e burocratici;

f) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

g) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente medesimo; l'Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

h) costituire, ovvero partecipare, a società di capitali costituite sotto forma di imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

j) istituire premi, borse di studio.

4. Le attività della Associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività volontaria dei propri associati.

5. Ambito territoriale: l'associazione svolge la propria attività nella Regione Piemonte.

ART. 3 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre

utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio;

g) contributi e fondi ricevuti, in accordo alla legislazione vigente, sulla conduzione e sperimentazione di studi clinico-scientifici.

2, L'Associazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate

SOCI

ART. 6

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri che ne condividono le finalità e i principi statutari

ART. 7 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'organo di amministrazione a maggioranza. Contro il diniego di ammissione ciascun aspirante socio può chiedere che si pronunci l'assemblea. La presentazione di tale istanza non comporta per l'organo amministrativo obbligo di convocazione per tale delibera bensì unicamente obbligo di integrare l'ordine del giorno della prima assemblea che sarà convocata a norma di legge o del presente statuto.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio.

Tutti i soci devono essere maggiorenni.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo

restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ART. 8

L'Associazione è costituita da soci ordinari.

Sono soci ordinari, compresi i soci fondatori, coloro che pagano, ove previste, la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dall'organo di amministrazione.

In particolare i soci ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ART. 9

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 10

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per morte.

Chi recede dall'associazione o ne è escluso non può ripetere i contributi versati né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. In ogni caso le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ORGANI SOCIALI

ART. 11

Sono organi della Associazione:

- Assemblea dei soci
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
- e se nominati
- Organo di controllo
 - Organo di Revisione,
 - Comitato tecnico - scientifico.

ART. 12

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; per le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 2386 codice civile decadono allo scadere del medesimo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 13

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione che determina gli orientamenti generali dell'Associazione e

prende le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali (qualora queste siano previste).

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione dell'organo di amministrazione;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci.

ART. 14

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta a cura del suo Presidente, per lettera semplice, comunicazione via mail, nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni dell'organo di amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura di almeno 1 (uno) dei consiglieri del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o revisore unico, quando nominati.

ART. 15

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno

dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 16

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, ove richiesto dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 17

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva dell'Organo di amministrazione;

b) eleggere i membri dell'Organo di amministrazione, e l'organo di controllo ove ritenuto necessario;

c) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di amministrazione;

d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

h) approvare l'ammissione nell'associazione di nuovi soci ordinari e l'eventuale esclusione;

i) approvare l'eventuale quota associativa;

- in sede straordinaria

e) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette nominati dall'Assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

2. Le cariche dell'organo di amministrazione non possono essere retribuite salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità previste dall'art. 2386 codice civile.

6. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente ed eventualmente il vicepresidente;
- amministra la Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel rispetto del presente Statuto è facoltà dell'organo di amministrazione delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente.

ART. 19 - Il Presidente

1. Il presidente dell'Organo di amministrazione è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le

riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

ART. 20

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, ove lo ritenga necessario o ove obbligatorio per legge. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il componente e/o tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 22

L'organo di amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da tre a diciotto componenti, oltre il Presidente dell'associazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati nell'oggetto sociale.

I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dall'organo di amministrazione in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dall'organo di amministrazione e ha funzioni consultive e propositive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'associazione oppure da persona dallo stesso designata.

ART. 23

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività dell'associazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'associazione.

ART. 24 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di

deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 25- Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e consente ai soci la loro consultazione ai sensi di legge.

ART. 27 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 28 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

In originale firmato

Pierluigi FOGLIA

Alessandro SCILABRA notaio

Io sottoscritto dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino, certifico che la presente copia su supporto informatico rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 è conforme al documento originale su supporto cartaceo custodito nella raccolta dei miei atti.

Si trasmette ad uso consentito.